

In arrivo le lettere di *compliance* su differenze tra incassi e corrispettivi telematici

Gentile cliente,

con la presente desideriamo informarLa che il 3 ottobre 2023 è stato pubblicato il **provvedimento n. 352652** dell’Agenzia delle Entrate che prevede il **recapito di lettere di compliance ai contribuenti sulle discrasie rilevate tra incassi telematici e trasmissione telematica dei corrispettivi**. L’**incrocio** viene effettuato tra i **dati** trasmessi telematicamente all’Agenzia delle Entrate dagli **operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento e l’importo complessivo dei corrispettivi trasmessi dal contribuente**. Quando l’**ammontare dei pagamenti elettronici mensili è superiore all’ammontare delle transazioni** certificate dalle **fatture elettroniche e/o dei corrispettivi telematici trasmessi** nello stesso periodo, **scatta l’anomalia**.

Premessa

Sono in arrivo le lettere di compliance per la mancata emissione degli **scontrini/fatture**. L’Agenzia delle Entrate il 3 ottobre ha pubblicato il **Provvedimento n. 352652** che prevede l’invio delle comunicazioni per la promozione dell’adempimento spontaneo per i **soggetti per i quali risulta che l’ammontare dei pagamenti elettronici mensili è superiore all’ammontare complessivo delle transazioni economiche certificate dalle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi nello stesso periodo**.

In tale contesto va rilevato che, con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale il 29 settembre 2023 del decreto c.d. “Energia” (DL 131/2023), è diventata **operativa la regolarizzazione della mancata certificazione dei corrispettivi** da parte dei soggetti con partita IVA, **una sanatoria dell’omessa certificazione dei corrispettivi incassati dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023 usufruendo delle sanzioni ridotte previste dal ravvedimento operoso**, anche se le stesse violazioni sono state già constatate dall’Amministrazione finanziaria.

Vediamo di seguito dunque cosa ci aspetta e come è possibile rimediare.



Le comunicazioni di anomalia

Al fine di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari e favorire **l'emersione spontanea delle basi imponibili**, l'Agenzia delle entrate, invia ai contribuenti **sogetti passivi IVA che presentano potenziali anomalie**, le informazioni derivanti dal confronto tra:

- ✓ **l'importo complessivo delle transazioni giornaliere effettuate con strumenti di pagamento elettronico**, comunicate telematicamente all'Agenzia delle Entrate dagli operatori che mettono a disposizione degli esercenti i sistemi di pagamento;
- ✓ **i dati fiscali delle fatture elettroniche emesse per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi** effettuate tra soggetti residenti o stabiliti nel territorio dello Stato e verso le Pubbliche amministrazioni;
- ✓ **i dati dei corrispettivi giornalieri memorizzati elettronicamente** e trasmessi telematicamente all'Agenzia delle Entrate dagli esercenti.

Quando **l'ammontare dei pagamenti elettronici mensili è superiore all'ammontare delle transazioni certificate dalle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici trasmessi nello stesso periodo**, scatta l'anomalia.

Le informazioni riportate sulla comunicazione di anomalia

Le **lettere di compliance** contengono le **informazioni per una valutazione sulla correttezza dei dati in possesso dell'Agenzia dell'Entrate** in modo da consentire al contribuente di poter fornire elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti in grado di giustificare la presunta anomalia.

OSSERVA

Il contribuente, anche mediante gli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni, **può richiedere informazioni ovvero segnalare all'Agenzia delle entrate eventuali elementi, fatti e circostanze non rilevate dalla comunicazione di anomalia**.

I dati messi a disposizione dei contribuenti sono:

- ✓ codice fiscale, denominazione\cognome e nome del contribuente;
- ✓ **numero identificativo della comunicazione e periodo d'imposta**;
- ✓ **codice atto, da riportare nel modello di pagamento F24**, in caso di versamenti collegati all'anomalia segnalata;
- ✓ la **descrizione dell'anomalia riscontrata**, riferita alla discrepanza tra l'ammontare mensile dei pagamenti elettronici e l'ammontare mensile di imponibile IVA e imposta risultanti dalle fatture elettroniche emesse e\o dai corrispettivi trasmessi telematicamente,
- ✓ la **modalità attraverso le quali consultare gli elementi informativi** di dettaglio relativi all'anomalia riscontrata;

- ✓ le **istruzioni circa gli adempimenti necessari per regolarizzare errori od omissioni**, avvalendosi dell'istituto del ravvedimento operoso;
- ✓ le **modalità con cui il contribuente può richiedere informazioni o segnalare all'Agenzia delle Entrate eventuali inesattezze** o elementi, fatti e circostanze dalla stessa non conosciuti.

OSSERVA

Le informazioni sono anche consultabili all'interno dell'area riservata del portale informatico dell'Agenzia delle Entrate denominata "**Cassetto fiscale**" e **nell'interfaccia web "Fatture e corrispettivi", nella sezione "Consultazione", area "Fatture elettroniche e altri dati Iva"**, in cui sono resi disponibili:

- ✓ **l'elenco dei mesi dell'anno in cui si è verificata la presunta anomalia**, riferita allo scostamento tra l'ammontare dei pagamenti elettronici e l'importo di imponibile e IVA desunti dai dati delle fatture elettroniche e dei corrispettivi telematici;
- ✓ **l'ammontare giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni;**
- ✓ **la differenza**, calcolata su **base mensile, tra l'importo giornaliero dei pagamenti elettronici, al netto di eventuali storni, e la somma degli importi relativi a imponibile e IVA desunti dalle fatture elettroniche emesse e dai corrispettivi telematici trasmessi;**
- ✓ il **codice ABI o il codice fiscale del soggetto** obbligato alla comunicazione dei pagamenti elettronici;
- ✓ gli **identificativi dei POS** a cui i pagamenti elettronici sono riferiti.

Ravvedimento

I contribuenti che sono raggiunti da una comunicazione di anomalia **possono regolarizzare**, ai sensi dell'art. 4, DL n. 131/2023, c.d. "Decreto Energia", **gli errori o le omissioni commessi beneficiando della riduzione delle sanzioni in ragione del tempo trascorso dalla commissione delle violazioni stesse.**

OSSERVA

I contribuenti che, **dal 1° gennaio 2022 e fino al 30 giugno 2023, hanno commesso una o più violazioni** in materia di certificazione dei corrispettivi possono avvalersi del ravvedimento **anche se le predette violazioni sono state già constatate** (non oltre la data del 31 ottobre 2023) **e le stesse non siano state già contestate alla data del perfezionamento del ravvedimento.**

Il ravvedimento operoso deve essere **perfezionato entro** la data del **15 dicembre 2023.**

Occorre dunque porre molta attenzione perchè **la misura non incontra l'unico limite temporale del 15 dicembre 2023 ma anche il limite del ricevimento dell'atto di contestazione della sanzione.**

Ravvedimento Operoso	Regolarizzazione per violazioni commesse nel periodo 1.1.2022 - 30.6.2023
	Possibile anche se le violazioni sono già state constatate ma non oltre il 31.10.2023.
	Non si deve aver già ricevuto l'atto di contestazione ex art. 16 del DLgs. 472/97 alla data del perfezionamento del ravvedimento.
	Entro il 15 dicembre 2023

La regolarizzazione prevede:

- ✓ il **pagamento integrale delle imposte e degli interessi legali**, in particolare, **si dovrà ravvedere il saldo Irpef/Ires 2022 e il primo acconto 2023.**

OSSERVA

Resta **esclusa la violazione ai fini dell'infedele dichiarazione, considerato che il Modello Redditi 2023 periodo di imposta 2022 scade il 30 novembre 2023.**

- ✓ il **pagamento di sanzioni ridotte. L'omessa o memorizzazione/trasmissione dei corrispettivi** sanzionata nella misura del 90%, verrà **ridotta a 1/8 o 1/7 a seconda che riguardi rispettivamente violazioni commesse nel 2023 o nel 2022;**

Per quanto riguarda l'Iva rilevano le condotte del 2022 atteso che tale periodo di imposta è già confluito nel modello IVA 2023, la cui presentazione è scaduta ad aprile 2023, e sulle liquidazioni periodiche. Dunque:

- ✓ la **dichiarazione infedele IVA**, soggetta a sanzione del 90%, viene **ridotta a 1/8;**
- ✓ l'**omesso versamento da liquidazione periodica**, soggetta alla sanzione del 30% o 15%, viene **ridotta a 1/8 o 1/7 a seconda del periodo interessato dalla violazione.**

OSSERVA

Mediante il ravvedimento così operato, le violazioni **non rilevano ai fini dell'applicazione della sanzione accessoria**, di cui all'art. 12, comma 2, D.Lgs. n. 471/97, consistente nella **sospensione della licenza/ autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività** per un periodo da 3 giorni a un mese.

Altre lettere di compliance

Nel contesto argomentato ricordiamo, che sono in arrivo anche:

- ✓ **avvisi di anomalia per i soggetti in regime forfettario che hanno omesso la compilazione del quadro RS del modello Redditi 2022** (indicazione degli elementi informativi obbligatori richiesti ai sensi dell'art. 1 comma 73 della stessa norma) nonostante l'art 6-*bis* della Legge n.58/2019 preveda che i dati del quadro RS siano indicati escludendo quelli di cui l'Amministrazione è già in possesso. Ad ogni modo in questa circostanza **sarà sufficiente, entro il 30.11.2024, inviare una dichiarazione integrativa comunicando i dati omessi, senza il versamento di sanzioni** come stabilito dal DL n. 132/2023 che, nella sostanza, "rimette in termini" il contribuente per effettuare l'adempimento;
- ✓ **avvisi relativi alle indebite compensazioni sui modelli F24, da parte di coloro che avevano con l'erario debiti scaduti oltre il limite previsto. E', infatti, disciplinata la preclusione alla compensazione dei crediti erariali** in presenza di **debiti erariali iscritti a ruolo, di ammontare superiore a 1.500 euro**, per i quali sia **scaduto il termine di pagamento**. La penalità, in caso di inosservanza del divieto, è pari al 50% dell'importo indebitamente compensato e si calcola sull'intero ruolo compreso di sanzioni, interessi e aggi

Lo Studio ringrazia per l'attenzione riservatagli e rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento, riservandosi la facoltà di tenervi costantemente aggiornati sulle novità e relativi adempimenti di Vostro interesse. Distinti saluti.

STUDIO MAININI & ASSOCIATI

L'elaborazione dei testi è stata curata con scrupolosa attenzione; tuttavia ciò potrebbe non escludere la presenza di eventuali involontari errori o inesattezze.